



Q454-0473

Dicembre 2019

Scheda informativa

per la presentazione dei dati CoC da parte dei grandi importatori nel quadro delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi

1. Premessa

Dal 1° luglio 2012, analogamente all'UE, sono in vigore in Svizzera le prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per automobili nuove. Dal 1° gennaio 2020 tali norme si applicano anche ad autofurgoni e trattori a sella leggeri (veicoli commerciali leggeri) secondo l'ordinanza sul CO₂ (RS 641.711).

2. Riferimenti normativi

Le norme giuridiche di riferimento sono l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂), RS 641.711, l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), RS 741.41 e l'ordinanza sull'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), RS 741.511.

3. Destinatari

La presente scheda informativa si rivolge a tutti i grandi importatori che mettono in circolazione in Svizzera nuove automobili e nuovi veicoli commerciali leggeri omologati con approvazione del tipo (AT).

4. Principi

- I grandi importatori ricevono a cadenza trimestrale i conteggi relativi ad automobili e veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione.
- I veicoli interessati sono selezionati tramite il Sistema informativo ammissione alla circolazione (IVZ) considerando, se presenti, i dati tecnici (CO₂, peso a vuoto, altri) riportati nelle rispettive approvazioni del tipo.
- I dati CoC vengono utilizzati soltanto se l'importatore decide di presentarli (Certificate of Conformity CoC: certificato di conformità di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE).
- L'Ufficio federale dell'energia (UFE) emette la fattura finale.

5. Dati richiesti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 / 4 dell'ordinanza sul CO₂

Affinché vengano considerati i dati CoC, un importatore deve presentare per i veicoli in questione i seguenti dati:

- numero di identificazione del veicolo (VIN)
- emissioni di CO₂ combinate (voce CoC 49.1)
- peso a vuoto effettivo (voce CoC 13.2) oppure peso in ordine di marcia (voce CoC 13)
- nel caso di veicoli commerciali leggeri con approvazione del tipo in più fasi (MSV) occorre indicare il peso del veicolo in marcia (voce CoC 14) e la massa totale tecnicamente ammissibile, in sostituzione

delle voci CoC 13.2 o 13. Il peso a vuoto ai fini della sanzione viene calcolato dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) sulla base dei suddetti dati di cui all'ordinanza (UE) n. 143/2013¹.
Tutti i dati relativi a un veicolo devono provenire dalla stessa fonte.

6. Innovazioni ecologiche

Ai fini del riconoscimento di una riduzione delle emissioni di CO₂ conseguita grazie all'impiego di tecnologie innovative occorre presentare i dati CoC relativi al veicolo in questione (art. 24, cpv. 3, lett. A, ordinanza sul CO₂).

Le innovazioni ecologiche sono conteggiate solo parzialmente. La riduzione delle emissioni medie di CO₂ relativa a un parco veicoli nuovo di un grande importatore, o a un veicolo di piccoli importatori, conseguita grazie all'impiego di tecnologie innovative è considerata fino a un massimo di 7 grammi CO₂/km (art. 26, cpv. 1, ordinanza sul CO₂).

7. Procedura

- I dati menzionati al punto 5 della presente scheda informativa devono essere inviati all'USTRA per mail (co2-sanktion@astra.admin.ch) sotto forma di file Excel (modello al punto 8).
- Per la fattura annuale vengono considerati solo i dati pervenuti all'USTRA entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento (art. 24, cpv. 5, ordinanza sul CO₂).

8. Modello per la presentazione dei dati CoC

Codice titolare AT	Marca	Numero VIN	Peso a vuoto	CO ₂	InoTech_1*	CO ₂ _1**
7XXX	marca	ABC12345678901234	1707	199		
7XXX	marca	ABC98765432109876	1505	165		
7XXX	marca	ABC12345432123454	1450	130		
7XXX	marca	ABC01230123012301	1395	125		
7XXX	marca	ABC12312312312312	1425	127		
7XXX	marca	ABC54321543215432	1430	120		

*Codice dell'innovazione ecologica

**Risparmio di emissioni di CO₂ in g/km riconducibile all'innovazione ecologica

9. Controlli

Per verificare i dati presentati, l'USTRA e l'UFE possono richiedere all'importatore di trasmettere il COC in originale (art. 24, cpv. 6, ordinanza sul CO₂ RS 641.711).

¹ Sul sito dell'UFE (<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/co2-emissionsvorschriften-fuer-neue-personen-und-lieferwagen/lieferwagen-und-leichte-sattelschlepper/berechnungstool-fuer-kleinimporteure-Inf.html>) è disponibile uno strumento per calcolare la sanzione relativa a veicoli commerciali leggeri costruiti in più fasi (compreso il calcolo del peso a vuoto di cui all'ordinanza n.143/2013).